



ARCIDIOCESI DI PALERMO

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

REGOLAMENTO

per la gestione dell'organico degli IdR per la
definizione degli Elenchi Meritori per
l'assegnazione dell'Insegnamento

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Nell'ambito della Curia di Palermo è istituito l'Ufficio Insegnamento Religione Cattolica.

L'Ufficio ha come fine:

- Organizzare e gestire, nel territorio della Diocesi, l'organico degli Insegnanti di Religione [IdR] e la formazione iniziale e permanente degli stessi;
- Interagire attraverso un dialogo costante, negli ambiti di propria competenza, con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado.

1. TITOLI DI ACCESSO ALL'IRC

Secondo quanto stabilito dalla normativa civile e canonica, all'Insegnamento della Religione Cattolica [IRC] nelle scuole di ogni ordine e grado si accede con il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- 1.1. Titolo di studio previsto dalla corrente Legislazione.
- 1.2. Decreto di idoneità rilasciato dall'Ordinario Diocesano, esaminata la «Testimonianza di vita cristiana» dell'insegnante (cfr CIC 804 § 2) e l'esito di un esame volto a verificarne le competenze didattico-pedagogiche.

1.1. I TITOLI DI STUDIO DPR N. 176 DEL 20 AGOSTO 2012

Per l'insegnamento della Religione Cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

1.1.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

L'Insegnamento della Religione Cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

1.1.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie

L'Insegnamento della Religione Cattolica può essere impartito:

- a)** da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 1.1.1.;
- b)** da sacerdoti, diaconi, religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del CIC e attestata dall'Ordinario Diocesano.

L'Insegnamento della Religione Cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della Religione Cattolica approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

1.1.3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'Insegnamento della Religione Cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità:

a) nelle scuole di ogni ordine e grado:

- a.1)** a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- a.2)** a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

- b.1)** a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana;
- b.2)** agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'Insegnamento della Religione Cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012;
- b.3)** a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto Magistrale la disciplina dell'Insegnamento della Religione Cattolica e abbiano impartito l'Insegnamento della Religione Cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012.

A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'Insegnamento della Religione Cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'Ordinario Diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 1.1.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'Insegnamento della Religione Cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17.

Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'Insegnamento della Religione Cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007- 2008.

1.2. IDONEITÀ

Il possesso del Decreto di idoneità rilasciato dall'Ordinario Diocesano, congiunto al titolo di studio prescritto è requisito indispensabile per poter insegnare Religione Cattolica.

L'idoneità garantisce l'affidabilità personale e professionale dell'IdR; viene dichiarata formalmente dall'Ordinario Diocesano ai sensi del canone 804, §2 del Codice di Diritto Canonico, che ne fissa i fattori costitutivi, ossia la retta dottrina, la testimonianza di vita cristiana e l'abilità pedagogica.

L'Ufficio IRC è pertanto deputato alla verifica del possesso dei requisiti. A tal fine verrà richiesta, all'atto della presentazione della prima domanda, una dichiarazione di un sacerdote, preferibilmente il parroco di riferimento, che attesti la testimonianza di vita cristiana.

1.2.1. Retta Dottrina

Per quanto concerne la Retta Dottrina, essa è garantita, in via di principio, dal titolo di studio ecclesiastico conseguito nelle Facoltà a ciò deputate dalla competente autorità della Chiesa.

1.2.2. Testimonianza di vita cristiana

Per quanto concerne la testimonianza della vita cristiana, vale di norma l'attestazione formale data da un sacerdote o altro legittimo Superiore ecclesiastico.

1.2.3. Abilità pedagogica

Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, vale l'attestazione rilasciatane dall'Ufficio IRC a seguito di opportuno esame come previsto di seguito.

1.2.3.1. Requisiti

L'Ufficio IRC riconosce l'abilità pedagogica agli IdR solo a coloro che a seguito della frequenza di un corso organizzato dall'Ufficio stesso, ed essendo in possesso del titolo di studio previsto dai DDPPRR 751/85 e 202/90, DPR 176/2012, superino un esame di verifica.

1.2.3.2. Scuola dell'Infanzia e Primaria, Scuola Secondaria I e II grado

Il riconoscimento delle abilità pedagogiche, è rilasciato o per la scuola dell'infanzia e primaria o per la scuola secondaria di I e II grado o per entrambe.

1.2.3.3. Abilitazione.

Gli aspiranti docenti, in sinergia con la Facoltà Teologica di Sicilia "San Giovanni Evangelista", affronteranno un periodo di Tirocinio con un docente tutor designato dall'Ufficio IRC.

1.2.3.4. Votazione

La votazione conseguita in sede d'esame dà diritto all'attribuzione di punteggio nell'elenco meritorio generale.

1.2.4. Aggiornamento

Gli insegnanti di Religione Cattolica sono tenuti a frequentare con profitto i Corsi di Aggiornamento professionale organizzati dall'Ufficio IRC. La continua mancata frequenza dai corsi, e il non superamento delle eventuali verifiche può comportare provvedimenti da parte dell'Ordinario.

2. ELENCHI DI MERITO

Sulla base delle domande presentate ed in relazione ai titoli posseduti si compila un elenco di merito.

NB. L'elenco non vincola l'Ordinario Diocesano che di prassi se ne serve.

Tale elenco è strumento per l'individuazione dei criteri per la scelta, la mobilità e i trasferimenti degli IdR. L'elenco di merito non è diviso per ordine o grado scolastico d'insegnamento ma per posizione giuridica.

2.1.

ELENCO A STABILIZZATI - dal V° anno di incarico annuale	UNICA FASCIA
ELENCO B NON STABILIZZATI – fino al IV° anno di incarico annuale	UNICA FASCIA
ELENCO C SUPPLENTI ABILITATI	UNICA FASCIA

2.2. CRITERI PER LA REDAZIONE DEGLI ELENCHI DI MERITO

Per la stesura degli elenchi di merito l'Ufficio attribuirà punteggio ai seguenti titoli e per servizio:

- Titolo teologico d'ingresso;
- Voto del titolo teologico;
- Voto dell'esame d'abilitazione;
- Titoli di laurea civile;
- Master;
- Servizio prestato come IdR;
- Servizio prestato presso l'isola di Ustica;
- Figli fino a 18 anni di età;
- Riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 21 della Legge n.104 del 1992 (in caso di parità di punteggio).

Per l'attribuzione dei corrispondenti punteggi confronta la tabella «allegato A».

In caso di parità di punteggio, per graduare le posizioni, l'Ufficio osserverà i seguenti criteri:

1. il possesso delle condizioni previste dalla L. 104/92;
2. se permanesse parità di punteggio: gli anni di servizio;
3. se permanesse parità di punteggio: il voto esame d'abilitazione;
4. se permanesse parità di punteggio: il titolo teologico;
5. se permanesse parità di punteggio: il voto del titolo teologico;
6. se permanesse parità di punteggio: figli a carico (si privilegia chi ha figli più piccoli);
7. se permanesse parità di punteggio: la data di nascita (si privilegia l'insegnante più giovane);

3. INCARICHI

3.1. CONDIZIONE E MODALITÀ PER GLI INCARICHI

Di norma tutte le assegnazioni sui posti d'insegnamento disponibili si effettuano nell'ordine di inclusione nei predetti elenchi di merito e tenendo conto, dove possibile, delle preferenze espresse dagli insegnanti.

L'orario settimanale di insegnamento è di 25 ore nella scuola dell'infanzia, di 22 ore nella scuola primaria alle quali si sommano, secondo normativa vigente, 2 ore di programmazione, e di 18 ore nella scuola secondaria di I e II grado.

In mancanza della disponibilità di tali orari, fino ad un massimo di tre istituzioni scolastiche, saranno assegnati posti di consistenza ridotta. Agli insegnanti immessi in ruolo, dovrà comunque essere garantito l'orario di cattedra.

3.1.1. Conferma in sede ed incremento orario

Ciascun insegnante è considerato, ai fini della conferma nel posto, incaricato in una sola scuola, nella quale conserva, se possibile, la nomina ottenuta nell'anno precedente, beneficiando, nel caso in cui non fruisca di orario completo, degli eventuali incrementi di orario che in essa dovessero verificarsi.

Nel caso in cui in una stessa scuola dovessero prestare servizio più insegnanti incaricati in sede principale (*scuola madre*), la soprannumerarietà, totale o parziale, è determinata dall'ordine di iscrizione nell'elenco di merito Diocesano.

È da intendersi come scuola amministratrice (*scuola madre*), l'amministrazione scolastica (*segreteria*) che cura il contratto all'atto della presentazione della domanda.

3.1.2. Completamento dell'orario cattedra

Agli insegnanti immessi in ruolo, verrà garantito, ove possibile, il completamento dell'orario cattedra in una sola istituzione scolastica. Il completamento dell'orario cattedra degli IdR in ruolo è una priorità dell'Ufficio IRC, nel rispetto della L 186/03.

Nei casi di contrazione oraria la soprannumerarietà, totale o parziale, è determinata dalla graduatoria regionale.

Per i docenti stabilizzati e non stabilizzati le ore conferite per completamento d'orario cattedra non danno diritto a conferma per l'anno scolastico successivo e la loro consistenza e ubicazione può variare in relazione alle esigenze organizzative generali.

Gli Insegnanti di Religione Cattolica incaricati o trasferiti, in posizione utile negli elenchi di merito e secondo l'ordine di punteggio, saranno assegnati alla nuova sede dall'Ufficio IRC.

3.2. INCARICHI PER IDR STABILIZZATI E NON STABILIZZATI

L'Ufficio provvede, annualmente e d'intesa con i Dirigenti Scolastici, alla proposta di nomina per la sede ed il monte ore degli IdR stabilizzati e non stabilizzati. Di prassi gli insegnanti già incaricati negli anni precedenti e che non hanno effettuato richiesta di trasferimento, verranno confermati nelle loro sedi di servizio con le medesime condizioni orarie. In caso di contrazione oraria confronta il paragrafo relativo.

Un insegnante incaricato che rifiuta delle ore di completamento d'orario cattedra, assegnategli d'ufficio, in altra sede dovrà sottoscrivere la rinuncia e non potrà ottenere altre ore per completamento.

3.3. NUOVI INCARICHI PER IDR

Dopo aver espletato, in ordine:

- a) le operazioni di utilizzazione totale del personale soprannumerario;
- b) le operazioni di trasferimento del personale che ne abbia fatto richiesta;
- c) eventuali incarichi o trasferimenti d'ufficio secondo la discrezione dell'Ordinario Diocesano, l'Ufficio provvederà quindi a trasmettere ai Dirigenti Scolastici la proposta di nomina dei nuovi incaricati annuali.

3.4. SUPPLENZE

L'Ufficio provvede, quando necessario e d'intesa con i Dirigenti Scolastici, alla proposta di nomina dei supplenti annuali o temporanei in posizione utile e, di prassi, secondo gli elenchi di merito.

4. MOBILITA'

I trasferimenti saranno effettuati secondo l'ordine degli elenchi di merito con riferimento alla sede principale, essendo i completamenti di orario sempre eventuali e subordinati alle esigenze organizzative generali.

5. DOMANDA ANNUALE

Ogni anno, secondo i periodi comunicati per tempo, i docenti di ruolo, stabilizzati, incaricati e supplenti dovranno presentare il modello per l'insegnamento e l'inserimento nell'elenco di merito (stabilizzati, incaricati e supplenti) presso l'Ufficio IRC. Inoltre dovranno versare un contributo per i diritti di cancelleria;

- docenti di ruolo, incaricati e stabilizzati (70 euro);
- docenti supplenti (20 euro).

Rilasciare false dichiarazioni o presentare false documentazioni, all'atto dell'inoltro della domanda, prevede l'immediata e permanente esclusione da tutti gli elenchi di merito dell'Ufficio IRC della Diocesi di Palermo.

6. ORDINARIO DIOCESANO

L'Ordinario Diocesano, ove ne ravvisasse la necessità (per valide motivazioni), ha la facoltà di assegnare gli incarichi non attenendosi all'elenco di merito.